

Formazione continua dei revisori legali: il MEF ritiene che per i crediti del 2017 c'è possibilità di recuperarli anche nel 2018

Federico Gavioli

Nuove istruzioni per la formazione continua dei revisori legali arrivano dalla Ragioneria dello Stato che detta indicazioni operative; il MEF è del parere che per il 2017 è prevista una flessibilità poiché saranno ritenuti utili, ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge (per il 2017), tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al programma ministeriale 2017.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con la nota prot. 189713 del 19 ottobre 2017, ad oggetto “*Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135*”, ha fornito nuove istruzioni in merito alla formazione continua dei revisori legali.

La formazione continua costituisce un obbligo generalizzato per tutti coloro che esercitano attività professionali.

Per quanto riguarda la revisione legale dei conti e dei conti consolidati, la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, demanda alla formazione continua il compito di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di coloro che svolgono incarichi di revisione, contribuendo in tal modo all’elevata qualità della revisione dei bilanci.

La normativa nazionale e, in particolare, l’articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, conformemente alla disciplina che nel seguito si richiama.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente


Disciplina della formazione continua

L'adempimento dell'obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

Il credito è l'unità di misura dell'impegno richiesto dall'apprendimento e dal mantenimento delle conoscenze professionali ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, coerentemente alle metodologie proprie dell'istruzione superiore.

Nell'anno 2017 e in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, si assume che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa.

L'obbligo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 27, c. 4, del D.Lgs. n. 135/2016, decorre dall'1 gennaio 2017. Anche il primo triennio formativo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.



L'offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell'economia e delle Finanze, elaborato, per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei revisori legali e adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017

del Ragioniere Generale dello Stato e consultabile sul portale istituzionale della revisione legale: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale>.

zione legale: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale>.

Nell'arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In altre parole, la partecipazione, nell'arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta.

Esempio

Il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione.

Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai revisori legali dei conti

Ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'attività formativa può essere alternativamente svolta:

- 1) mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati ;
- 2) mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Gli obblighi di formazione richiesti dalla iscrizione al registro sono anche assolti in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore di coloro che collaborano all'attività di revisione legale sono responsabili di incarichi di revisione legale, purché la relativa attività di formazione svolta sia dichiarata, da questo Ministero, conforme al programma annuale di aggiornamento professionale.

Accreditamento società/enti

Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

- a) numero di dipendenti adeguato;
- b) esperienza triennale nella formazione professionale;
- c) ricorso a docenti qualificati;
- d) economicità dell'organizzazione dei corsi

In relazione alle modalità di accreditamento occorre scaricare un apposito modello di istanza di accreditamento può essere scaricato ai fini dell'inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all'indirizzo registro.revisione@pec.mef.gov.it oppure all'indirizzo di Via di Villa Ada n. 55 – 00199 Roma mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Non prevedendo la legge particolari termini di presentazione delle istanze di accreditamento in relazione a ciascun periodo annuale di formazione, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento e l'elenco dei soggetti accreditati è di conseguenza soggetto a un aggiornamento continuo. Tuttavia, si richiama l'attenzione degli enti candidati all'accREDITAMENTO che le relative istanze dovrebbero pervenire in tempi comunque compatibili con la realistica possibilità di tenere i corsi entro la fine dell'anno formativo di riferimento (a titolo di esempio, non potrebbe essere accolta l'istanza di un ente che, inoltrata il 24 dicembre, si riferissi a corsi da tenere entro il 31 dicembre dello stesso anno). L'elenco degli enti accreditati, contenente la denominazione e il sito internet, è pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze.

Il sistema della formazione continua

La circolare in commento ricorda che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio 2017, ed è cadenzato su un arco temporale triennale durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di 20 crediti per ciascun anno formativo.

In base alle scelte operate dal legislatore, gli obblighi della formazione professionale continua in capo ai revisori possono essere assolti attraverso tre canali:

- a) la formazione diretta offerta dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite piattaforme digitali, accessibili per via telematica, o in convenzione con altri soggetti;

b) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l'accreditamento dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all'interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione.

I canali predetti non devono intendersi necessariamente alternativi, ma possono, anzi, essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell'intera offerta formativa e di partecipare a quelli più adatti alla propria esperienza professionale ed alle proprie necessità.

In tutte le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel Programma di formazione emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, per l'anno 2017, con la determina del Ragioniere generale dello Stato.

L'offerta formativa dovrà, inoltre, tener conto dei crediti formativi minimi previsti per le materie c.d. "caratterizzanti", su cui dovrà svolgersi almeno il 50% dell'aggiornamento professionale del revisore.

Erogazione della formazione diretta

E' opportuno evidenziare che, riguardo al canale della formazione "diretta", la circolare evidenzia che il Dipartimento del MEF, ha sviluppato un'apposita piattaforma elettronica, disponibile a partire dal 5 ottobre scorso sul sito internet istituzionale www.revisionelegale.mef.gov.it per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

I moduli di formazione sono accessibili gratuitamente ed in modalità e-learning, e riguardano le materie di principale interesse per l'aggiornamento professionale del revisore. La piattaforma è concepita con lo scopo di agevolare l'adempimento degli obblighi annuali relativi alla formazione da parte di un numero elevatissimo di destinatari (anche qualora i canali alternativi siano limitati o altrimenti non accessibili - limitazioni intrinseche alla partecipazione a corsi di formazione in aula, concentrazione dell'offerta nelle sole aree a maggiore densità abitativa, scarsa omogeneità dell'offerta), ferma restando per il professionista la possibilità di scegliere, in piena autonomia, anche altri canali di formazione autorizzati.

Tenuto conto del notevole sforzo organizzativo necessario per la predisposizione della piattaforma, realizzata senza prevedere nuovi oneri a carico dei revisori legali, l'offerta formativa del Dipartimento prevede un rilascio graduale dei 20 moduli

multimediali, ciascuno corrispondente ad un credito formativo.

Tutti i moduli sono corredati, a scopo ricognitivo, da un test finale di autovalutazione e di verifica dell'apprendimento. In fase di prima apertura, la piattaforma per la formazione a distanza include 7 moduli già accessibili (6 caratterizzanti ed 1 non caratterizzante).

Gli ulteriori moduli formativi, sottolinea la circolare del MEF, saranno resi disponibili con due successivi rilasci, a partire dalla fine del mese di ottobre ed entro il mese di novembre dell'anno corrente, in modo da colmare l'intero obbligo formativo annuale richiesto per il 2017.

Termini per l'assolvimento della formazione

Per l'anno 2017, si sono evidentemente resi necessari interventi di natura straordinaria per l'impianto e la messa in esercizio del sistema di formazione continua che hanno per lo più trovato finalizzazione nel secondo semestre dell'anno. Tenuto conto, in fase di avvio, delle difficoltà manifestate dagli enti formatori in relazione alla concentrazione degli eventi formativi nel solo ultimo trimestre dell'anno in corso, e ritenendo che tale limitazione possa comportare effetti potenzialmente distorsivi sulla scelta degli argomenti e dei corsi da frequentare privilegiando quelli immediatamente disponibili, il Dipartimento delle Finanze è dell'avviso che possa essere consentito l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo all'anno in corso entro certi margini di elasticità. A tal fine, saranno ritenuti utili, ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge, tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 2017.

È evidente, rileva la circolare in commento, che tale elasticità non è concepita, né potrebbe riprodurre gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare.

Ciò comporta che anche per l'anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all'obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell'ambito della formazione 2017, in conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018 che il Ministero si appresta ad approvare.

In particolare la circolare, sottolinea che l'elasticità dei termini consentita in relazione al 2017 e in ragione delle difficoltà rappresentate a questo Ministero nella fase di avvio del sistema ha carattere eccezionale.

9 novembre 2017

Federico Gavioli